

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 14/2017	OGGETTO: Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.
Data 13.10.2017	Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Ottobre, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016, in relazione alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale."

- **VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, come da relazione prot. n. 3731 del 12 luglio 2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE

- le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di Consiglio Comunale n. 24 del 04/05/2017, avente ad oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019**, nonché gli atti e provvedimenti ad esso connessi e collegati;

- deliberazione di C.C. n. 14 del 29/05/2015, ad oggetto: **Presa d'atto deliberazione di G.C. n. 52 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto: Art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come sostituito dall'art 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti;**

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA	
Prot. N. 5529
Arr. il 16 OTT 2017	
Risposto il	
con Protocollo	

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di G.C. n. 21 del 13/04/2017, ad oggetto: **Armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dalla legge n. 190 del 23/12/2014. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016;**
- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di C.C. n. 25 del 15/05/2017, ad oggetto: **Art. 151, comma 7, ed art. 227 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;**

Premesso che il Comune di Pignataro Interamna versa in condizione di grave disagio dovuto ad una erosione delle entrate proprie, generate, per i negativi riflessi sul tessuto economico e sociale, dalla difficoltà delle famiglie di onorare la pretesa tributaria dell'Ente con inevitabili ripercussioni sulla gestione della liquidità. Tale situazione ha ulteriormente appesantito l'indebitamento complessivo dell'Ente, causando un notevole incremento dei debiti fuori bilancio e procedure esecutive in quanto, per carenza di liquidità, non è in condizione di onorare con puntualità quanto dovuto ai creditori per i servizi e/o le forniture ricevute.

L'incapacità di riscossione delle entrate correnti (tributarie ed extra tributarie) la rigidità della spesa corrente, le riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, hanno determinato una situazione irreversibile di pre-dissesto.

L'attuale situazione di difficoltà e crisi finanziaria è stata aggravata, a parere della scrivente, dalle seguenti gravi lacune e/o dalle seguenti procedure non attivate o avviate solo in parte nel corso dell'ultimo triennio:

- La mancata adozione di una concreta azione di ricognizione delle effettive entrate, accompagnata ad interventi gestionali di assoluto rigore, tenuto conto della forte rigidità, continuità e costanza della spesa corrente che connota il Bilancio dell'Ente;
- La revisione straordinaria dei residui attivi atta a migliorare la capacità di riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, di tutte le poste di entrata corrente proprie: entrate tributarie ed extra-tributarie (con particolare riferimento alla TARSU - Infrastruttura al codice della strada, questi ultimi in fase di redazione del Bilancio di Previsione anno 2017 sono stati stralciati per il 50% circa del loro ammontare risultanti dal Bilancio anno 2016), denota che la crisi dell'Ente è prevalentemente una crisi di liquidità che non consente di programmare scelte di sviluppo e di crescita e di garantire un adeguato livello di copertura dei costi afferenti i servizi essenziali;

- La consistente spesa per il personale.

Nell'elaborazione del presente parere è stata presa in esame la relazione accompagnatoria redatta dall' ufficio competente, che si è attenuto alle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato dalla Deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generali n. 7 del 09/01.2013.

- **CONSIDERATO** che l'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, così testualmente recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; ⁽⁹⁴⁵⁾

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi ⁽⁹⁴⁸⁾

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

- VISTA, altresì, la precedente deliberazione n. 29 del 14/07/2017, avente ad oggetto: **Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Provvedimenti**, pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data 14 luglio 2017 e divenuta esecutiva in data 24 luglio 2017, trasmessa, nei termini di legge (nota prot. n. 3771 del 14/07/2017), alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e al Tesoriere Comunale per quanto di rispettiva competenza;

- DATO ATTO che, nella suddetta deliberazione, è stata riportata la situazione finanziaria in cui versa il Comune di Pignataro Interamna;

A parere del Revisore l'attendibilità e la veridicità del piano, oggi numericamente equilibrato, sono indissolubilmente legate al rispetto dei seguenti valori di rilevanza strategica:

- Garantire concrete azioni di riscossione delle entrate correnti affinché le stime effettuate in sede di redazione del piano siano verificate;
- Monitorare con molta attenzione la genesi e l'evoluzione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali al fine di poter intervenire in caso di variazione e incidere sulla loro riduzione;
- Preventiva acquisizione, al fine di scongiurare procedure esecutive e pignoramenti presso il tesoriere, dell'accettazione, da parte dei creditori, delle modalità temporali di estinzione del relativo credito, correlando, le stesse, alla capacità di rimborso formulate nel presente piano di riequilibrio;

Tutto ciò premesso

In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, nell'intesa che si dia attuazione alle osservazioni ed ai suggerimenti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, tenuto conto del parere espresso dal Responsabile Finanziario, il Revisore dei Conti, rileva la congruità, la coerenza e l'affidabilità contabile sulla proposta oggetto del presente parere e per quanto di competenza,

ESPRIME

Parere favorevole.

Il Revisore dei Conti

(Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio)